



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace, D.ssa Carla Rufini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. di R.G. 248 del contenzioso dell'anno 2011

TRA

OPPONENTE, [REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma, Via [REDACTED], presso lo studio del proprio difensore e procuratore, Avv. Laila Perciballi, come da procura in atti

E

OPPOSTO Costituito, [REDACTED] in persona del Sindaco p.t., Elett.te dom.to in [REDACTED]

Rappresentato e difeso dal funzionario delegato come in atti

OGGETTO: Ricorso ex artt. 22 e 23 L.689/8, avanzato avverso il Verbale di violazione n. 13090244368 del 10.02.2009, elevato dal [REDACTED] per la violazione dell'art. 7/1-14 del Codice della Strada per circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici; con irrogazione di sanzione pecuniaria di € 74,00, oltre oneri.

CONCLUSIONI: come da atti di causa.

Sentenza redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 132 del c.p.c., novellato dalla L. 69/2009. Dispositivo letto a fine udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione, tempestivamente avanzata nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 204 bis del Codice della Strada, è fondata.

Il D.M. 4020 del 26.6.2000, così come sostituito dal D.M. 2968 del 7.5.2001, stabilisce all'art. 1 che i Sistemi Sirio Ves 1.0 *siano utilizzabili esclusivamente per le rilevazioni delle violazioni nelle zone a traffico limitato*.

Tale principio è stato anche recepito dalla Sentenza della Cassazione n. 25180/2008 che testualmente dice: "che l'espressa previsione contenuta nella norma appena richiamata (art.201 C.d.S., lett. G) ..., che ha assoggettato ad identica disciplina sia l'accesso nelle zone a traffico limitato (ai fini dell'esonero dall'obbligo della immediata contestazione), sia la circolazione sulle corsie riservate, ... abbia determinato l'effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l'utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. 127/1997 anche alla rilevazione degli accessi nelle corsie riservate, *nel solo caso in cui quest'ultime corrispondono materialmente ai varchi di accesso alle zone a traffico limitato*".

Nessun riferimento viene fatto alle corsie preferenziali per le quali il legislatore non ha previsto tale forma di rilevazione.

Pertanto risultando violato il principio di legalità ex art. 1 L.689/81 il verbale risulta emesso in violazione di legge e va annullato.

Inoltre, "il ciclomotore che circoli sulla corsia riservata ai mezzi pubblici non costituisce, in considerazione del ridotto ingombro, un intralcio allo svolgimento del relativo servizio di pubblico trasporto e, pertanto, non può essere sanzionato" tale assunto è stato sancito dalla Suprema Corte (Cass. 26311/2006) la quale ha negato, pertanto, la sussistenza della stessa infrazione allorché la violazione della percorrenza della corsia riservata ai mezzi pubblici sia stata effettuata per mezzo di un ciclomotore.

In assenza di specifica norma che vieti ai ciclomotori la percorrenza delle corsie riservate ed in ossequio al principio di legalità ex art. 1 L. 689/81



anche per questo motivo il verbale predetto deve essere annullato, verificato che nel caso esaminato la presunta infrazione è stata commessa da un motoveicolo.

Gli ulteriori motivi risultano assorbiti.

Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti in considerazione dell'esistenza di giurisprudenza discordante da parte del medesimo ufficio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

accoglie l'opposizione ed annulla il Verbale di Accertamento di Violazione n. 13090244368 del 10.02.2009.

Spese compensate.

Roma, 18.10.2012.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 18/10/12
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Claudio Casati

Il Giudice di Pace

(D.ssa Carla Rufini)

Handwritten signature of Carla Rufini.

